

Allegato "A" all'Atto Rep. n.

Racc. n.

STATUTO

"SOCIETA' PER LA CREMAZIONE LUCANA "

o in forma abbreviata **"SoCrem Lucana"**.

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

Art.1 – Costituzione e Denominazione

E' costituita in Avigliano una Associazione denominata:

"SOCIETA' PER LA CREMAZIONE LUCANA" o in forma abbreviata **"SoCrem Lucana"**.

Art. 2 – Sede Legale

La sede legale dell'Associazione è in Avigliano (PZ), al vico Municipio n. 2.

Essa può istituire sedi secondarie in tutto il territorio della Regione Basilicata.

Art. 3 – Carattere

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Nella SoCrem Lucana sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche, di ogni fede religiosa, di ateismo e agnosticismo, mantenendosi l'Associazione estranea ad esse.

L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5– Scopi

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;
- b) operare affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi Soci venga garantito e rispettato;
- c) tutelare la volontà di cremazione della salma di ogni Socio e di dispersione o conservazione delle relative ceneri secondo modalità previste dalla Legge ed esplicitamente indicate dall'interessato, nel rispetto delle leggi vigenti;
- d) promuovere presso le Amministrazioni Comunali, Regionali e Nazionali e presso tutti gli Enti Pubblici le riforme atte a divulgare la pratica della Cremazione;
- e) adoperandosi affinché gli oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa in modo da favorire in particolare le classi meno abbienti. I Soci potranno ricevere dei contributi per la cremazione;
- f) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti Locali, in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli operai di Avigliano ovvero in collaborazione con altre associazioni;
- g) partecipare alla progettazione, appalto e gestione dei forni crematori e

assimilati sia per umani che per animali;

h) partecipare alla progettazione, appalto e gestione dei siti cinerari sia all'interno delle aree cimiteriali sia in siti delocalizzati con particolare attenzione ai "cimiteri per animali";

i) offrire sostegno psicologico per i dolenti, sia a domicilio, sia istituendo uno sportello di ascolto;

j) promuovere studi storici e ricerche, nonché iniziative socio-culturali;

k) promuovere iniziative nel campo della solidarietà attraverso interventi rivolti in particolare ad affrontare problemi legati alla solitudine ed alla malattia;

l) diffondere e tutelare il culto della memoria, anche attraverso la realizzazione di nuove forme di ritualità nel commiato della persona defunta e nel suo ricordo;

m) sostenere, anche proponendo iniziative al riguardo, movimenti che hanno quale finalità la rivendicazione del diritto individuale di scelta, quindi, a titolo indicativo ma non esaustivo, la donazione degli organi, l'affidamento della salma a scopi scientifici, il testamento biologico, il tutto sempre con il massimo rispetto dei principi di laicità, apoliticità e credenze religiose degli associati;

n) pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà esercitare ogni

attività comunque connessa ai propri fini e compiere ogni atto necessario e semplicemente utile ai propri scopi.

TITOLO II

SOCI – DIRITTI E DOVERI

Art. 6 – Associati

L'Associazione è costituita dai Soci che si obbligano ad osservare questo Statuto. I Soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Aderenti e Benemeriti.

Art. 7 – Requisiti degli Associati

Sono Soci ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che – avendo personalmente scelto il rito della cremazione – versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, qualora volessero aderire alla SoCrem Lucana, sono esonerati dal pagamento delle quote di iscrizione annuali alla medesima SoCrem Lucana.

I Soci della SoCrem Lucana, potranno usufruire delle cellette porta urne cinerarie, della frequentazione della sede sociale e di tutte le iniziative socio-culturali della SOMS, come stabilito da apposito regolamento.

I minori di 18 (diciotto) anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

I Soci Ordinari conferiscono con l'iscrizione all'associazione il mandato di tutelare *post mortem* la loro volontà di cremazione della salma e dispersione

o conservazione delle ceneri secondo modalità previste dalla Legge ed esplicitamente indicate dall'interessato.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone, che avendo personalmente scelto il rito della cremazione e sostenendo gli scopi dell'Associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per i Soci ordinari.

Sono Soci Aderenti tutte le Associazioni, le Società di Mutuo Soccorso e gli Enti che, sostenendo gli scopi dell'Associazione versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci benemeriti le persone e gli enti che sostengono l'attività dell'associazione con un contributo significativo versato *una tantum*, di regola non inferiore a 50 (cinquanta) volte la quota associativa stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività dell'Associazione con doni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo al Consiglio Direttivo.

Le quote versate sono intrasmissibili ed in caso di morte o recesso nessun importo verrà liquidato al Socio.

Art. 8 – Ammissione degli Associati

L'ammissione degli associati, che possiedono i requisiti di previsti all'art. 7 del presente Statuto, avviene su domanda degli interessati compilando la domanda d'iscrizione alla società stessa e sottoscrivendo una dichiarazione di volontà.

Art. 9 – Doveri degli Associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio può venire meno per:

- dimissione, da comunicarsi per iscritto;
- decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 11 – Recesso del Socio

Il Socio può recedere dall'associazione nei casi e con le modalità previste dalle norme del codice civile.

TITOLO III

PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 12 – Proventi dell'Associazione

I proventi della associazione sono costituiti:

- a) dai versamenti annuali dei Soci;
- b) dalle offerte;

c) dagli interessi dei capitali accumulati;

d) da qualunque altro provento.

Art. 13 – Utilizzo dei proventi

I proventi suindicati devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna, subordinatamente però a quanto eventualmente stabilito dallo statuto o deliberato al riguardo dall'assemblea dei Soci.

Art. 14 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

a) dagli avanzi di gestione,

b) dai lasciti e dalle donazioni;

c) dagli edifici, cellari a disposizione dell'associazione;

d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Durante la vita sociale è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ad avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 15 – Gestione Liquidità

Il Consiglio Direttivo deve depositare le disponibilità monetarie presso Istituti di Credito.

Qualora la liquidità residua risulti maggiore delle normali necessità di spesa corrente è data facoltà al Consiglio stesso, di decidere forme di investimento fruttifero temporaneo.

Art. 16 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo (avente mera valutazione previsionale) e quello consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi.

Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

TITOLO IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17 – Organi dell'Associazione

Gli organi della associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 18 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Il Socio Ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da

un altro Socio ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Nessun Socio Ordinario può rappresentare più di tre soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza da persona designata tra gli intervenuti.

Art. 19 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Sono demandate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- c) l'elezione del Collegio dei Sindaci;
- d) la determinazione dell'emolumento spettante ai Sindaci;
- e) l'approvazione di regolamenti interni;
- f) la deliberazione su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci, comunicate al consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'assemblea e da esso preventivamente vagliate;
- g) la determinazione del contributo associativo annuale;
- h) la nomina dei Soci onorari;
- i) su ogni materia demandata ad essa dal presente statuto.

Sono demandate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la messa in liquidazione delle Società, con contestuale nomina del o dei liquidatori.

Art. 20 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ogni anno; ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea è convocata entro un mese, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata con avviso affisso nel locale della sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; del suddetto avviso viene data, contestualmente, comunicazione ai Soci a mezzo o di affissione muraria nella Città di Avigliano, sul sito web dell'associazione o anche tramite altre forme di pubblicizzazione informatiche o cartacee.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Di ogni adunanza viene redatto un processo verbale in apposito libro delle deliberazioni assembleari, a cura di persona designata dall'assemblea; tale

verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Nell'assemblea straordinaria il verbale sarà redatto a cura di Notaio.

Art. 21 – Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 22 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario che compongono l'Ufficio di Presidenza;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per

l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi sottoponendo questi ultimi all'approvazione dell'assemblea secondo le proposte dell'ufficio di presidenza;

d) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;

e) delibera sulla esclusione degli associati;

f) può eleggere il Presidente Onorario.

In sede di costituzione dell'Associazione, gli associati provvedono alla nomina, per il primo quadriennio, del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario che compongono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, su decisione dell'Assemblea al momento della nomina.

Il Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, o un suo delegato, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno di un terzo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di

procedere per cooptazione alla sua integrazione.

Tale cooptazione dovrà essere ratificata dall'assemblea.

Art. 24 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno due volte l'anno, ossia almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 – Decadenza da consigliere

Se un membro del Consiglio Direttivo non interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

Art. 25 – Compiti del Presidente

Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in sede

giudiziaria;

b) convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;

c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Elezione del Presidente

Il Presidente - fatto salvo quanto previsto al superiore articolo 22 - è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per quattro anni, è rinnovabile, e dura in carica comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo della cariche sociali.

Art. 27 – Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva in tutto il Presidente ed in mancanza ne assume le attribuzioni.

Art. 28 – Il Segretario

Il Segretario predispone ogni verbale del Consiglio Direttivo e controfirma ogni atto pubblico e privato.

Art. 29 – Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede agli incassi ed ai pagamenti per conto dell'associazione ed ogni movimento dovrà essere registrato un apposito Libro Cassa.

E' responsabile materialmente delle somme che riceve e che a sua volta deve depositare presso Istituti di Credito prescelti dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, i quali vengono nominati

dall'assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e durano in carica quattro anni, rinnovabili.

I sindaci revisori eleggono nel loro ambito un presidente del Collegio Sindacale.

Art. 31 – Compiti dei Sindaci

E' loro compito vigilare sulla piena osservanza dello statuto, ed hanno diritto di prendere visione, quando lo ritengano opportuno, di ogni atto e documento dell'associazione, redigendo apposito verbale delle loro verifiche.

Possono intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo e possono esprimere in tale sede soltanto eventuali pareri.

All'assemblea ordinaria dei Soci devono presentare una relazione riassuntiva del loro operato ed esprimere le loro osservazioni sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

NORME FINALI E GENERALI

Art. 32 – Stendardo

L'associazione ha uno stendardo che deve essere conservato presso l'Ara Crematoria.

Lo stendardo potrà seguire il feretro dei soci defunti e ne presenzierà alla cremazione. Potrà prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni Cittadine.

Art. 33 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per deliberazione dei Soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio sociale residuo risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa, sarà obbligatoriamente devoluto alla Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano.

Qualora al momento dello scioglimento non dovesse più esistere la Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano il patrimonio netto risultante dallo scioglimento dell'associazione, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento, di elezione delle cariche sociali e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Art. 35 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.